



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE ANNO 2020 DI CUI ALL'ART. 32 DEL REGOLAMENTO TARIP.

L'anno **duemilaventi** addì **ventotto** del mese di **Gennaio** alle ore 19:38, nella Sala dell'Auditorium "Madre Teresa di Calcutta" Barchesse di Villa Errera, su convocazione della Presidente del Consiglio avvenuta a mezzo avvisi scritti, debitamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. All'inizio dei lavori la Presidente Renata Cibir, riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti:

| NOMINATIVO | P | A | NOMINATIVO | P | A |
|----------------------|----------|----------|------------------------|----------|----------|
| PAVANELLO MARIA ROSA | X | | CIBIN RENATA | X | |
| NIERO ERIKA | X | | VENTURINI FRANCESCO | X | |
| SILVESTRINI ALESSIO | X | | CAPPELLETTO MATTEO | | X |
| ROSTEGHIN FIORENZO | X | | TOMAELO ANDREA | X | |
| SPOLAORE ELENA | X | | MILAN ANTONIO | X | |
| DAMATO AMELIA RITA | X | | LAZZARINI MARCO | X | |
| PERALE LORENZO | X | | BABATO GIORGIO | | X |
| PAVANELLO FEDERICA | X | | BOLDRIN MARIA GIOVANNA | X | |
| SALVIATO FABRIZIO | X | | | | |

Presiede: La Presidente del Consiglio Renata Cibir.

Partecipa: Il Segretario Generale Silvano Longo.

La Presidente, constatato il numero legale, pone in discussione l'argomento e invita il Consiglio a deliberare in merito.



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

*Assistono al Consiglio gli Assessori:
Giuseppe Salviato, Anna Gnata, Cristian Zara.*

*Scrutatori e Consiglieri:
Antonio Milan, Erika Niero, Alessio Silvestrini.*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: UFFICIO TRIBUTI

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera a) ed f) del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio la competenza, rispettivamente, in materia di regolamenti, di istituzione e ordinamento dei tributi e della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

DATO ATTO che ai sensi dall'art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m. i **regolamenti** sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il comma 668 della legge 27/12/2013, n. 147 che prevede "*I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*";

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.M. 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

avente per oggetto: *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”*;

VISTA la deliberazione di ARERA (Autorità Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 443 del 31/10/2019;

RICHIAMATA integralmente la delibera di Giunta Comunale n. 218 del 3 dicembre 2019, avente per oggetto *“Piano di revisione del sistema di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Mirano ed attivazione della TARIP”* in cui viene dato atto:

1. che VERITAS spa provvede, per il Comune di Mirano, alla gestione integrata dei rifiuti e dell'ambiente unitamente ad altri servizi pubblici indicati nella convenzione approvata con delibera di CC 99/2007, anche attraverso società da essa controllate o partecipate;
2. che con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 28/11/2013 è stato disposto di confermare, ai sensi dell'art. 34 del D.L. 179/2012, che le gestioni attualmente espletate a mezzo di Veritas spa e delle società del gruppo proseguono fino al 26 giugno 2038;
3. che VERITAS SPA sta effettuando anche per l'anno 2019, in quanto pubblico servizio indispensabile e non interrompibile, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, rifiuti ingombranti, rifiuti urbani pericolosi e di spazzamento delle pubbliche vie e delle piazze inclusa la derattizzazione e disinfestazione;
4. che con delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 21/10/2014 è stata approvata la convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino *“VENEZIA AMBIENTE”* che riunisce n. 45 Comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Venezia e il Comune di Mogliano Veneto della Provincia di Treviso, convenzione sottoscritta in data 24/11/2014;
5. che il Gestore VERITAS SPA ha predisposto un piano di revisione del sistema di raccolta dei rifiuti Urbani nel Comune di Mirano che prevede l'attivazione della TARIP in luogo della TARI, applicata fino all'anno 2019 compreso (prot. 54915 del 21/06/2019);
6. che con decisione del 9/08/2019 la Giunta Comunale ha accolto la proposta del piano di revisione di VERITAS, approvandola con la deliberazione 218 richiamata;

PRESO ATTO che l'assemblea di Bacino, come previsto dall'art. 2 della convenzione di cui al precedente punto 3, ha competenza in ordine:

- all'approvazione del piano finanziario complessivo di Bacino, che aggrega i piani finanziari dei singoli comuni partecipanti, proposti dal Gestore d'intesa con le Amministrazioni Comunali rispettivamente competenti;
- determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge Regionale n. 52/2012, previo parere vincolante delle Amministrazioni Comunali, per quanto di competenza dei rispettivi



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

territori;

ATTESO che:

- con delibera di CC n. 93 del 30/12/2019 è stato approvato il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio;
- con delibera di CC n. 92 del 30/12/2019 è stata istituita ed è stato approvato il Regolamento della tariffa a corrispettivo TARIP (tariffa rifiuti puntuale);

DATO ATTO che con delibera n. 14 del 19/12/2019 il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha approvato la manovra tariffaria per l'anno 2020 del Comune di Mirano prendendo atto del parere favorevole espresso dall'Ente;

RICHIAMATO l'art. 32 Agevolazioni ed esenzioni del Regolamento TARIP che dispone:

“Il comune può deliberare, in ottemperanza al comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 della L. 147/2013. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune”

RICHIAMATO l'art 26 “Agevolazioni” del regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 26/06/2013;

RICHIAMATO l'art 26 “Agevolazioni” del regolamento di applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 17/07/2014 e successive modificazioni;

RITENUTO di disporre per la Tariffa rifiuti puntuale, anno 2020, le medesime agevolazioni indicate all'art. 26 del regolamento TARI, usufruendo della facoltà concessa al Comune dal sopra citato articolo 32 del Regolamento TARIP, di seguito indicate:

AGEVOLAZIONI TARIP ANNO 2020:

- Per le utenze domestiche ove sono presenti uno o più invalidi al 100%, come risulta dal certificato di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, il numero dei componenti al fine dell'applicazione della tariffa è ridotto di pari unità; nel caso di unico componente, l'agevolazione è limitata all'esenzione dal pagamento della quota variabile. Per beneficiare di detta agevolazione l'utente deve presentare apposita richiesta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti previsti, utilizzando il modello a tal fine predisposto dall'Ente gestore concordato con il Comune;
- Sono esentati dal pagamento della TARIP gli utenti che hanno un reddito ISEE uguale o



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

inferiore al € 7.500,00. Per usufruire dell'agevolazione l'utente dovrà presentare annualmente apposita richiesta sul modello a tal fine predisposto dall'Ente gestore e concordato con il Comune;

Le richieste di agevolazioni dovranno pervenire all'Ente Gestore, a pena di decadenza, entro il 31/10/2020.

Le richieste di agevolazione di cui al punto a) (per i nuclei familiari al cui interno sono presenti dei portatori di handicap) già presentate dai contribuenti:

- 1.ai fini della TARES per l'anno 2013 (agevolazione prevista dall'art. 26 comma 5 del Regolamento TARES)
- 2.ai fini della TARI per gli anni dal 2014 al 2019 (agevolazione prevista dall'art. 26 comma 2)

sono considerate valide anche ai fini della TARIP anno 2020. Non sarà necessario che l'utente presenti una nuova richiesta, fermo restando l'obbligo di comunicare il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare dell'agevolazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione.

VISTE le modifiche apportate dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019 convertito nella L. 28/06/2019, n. 58 , che dettano disposizioni in materia di pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie dei tributi, subordinando l'efficacia dei provvedimenti alla pubblicazione degli stessi in via telematica, nel portale del federalismo fiscale;

PRESO ATTO del contenuto della Circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019 - in cui viene precisato che l'efficacia costitutiva della pubblicazione non vale per la TARIP, attesa la natura corrispettiva e non tributaria di tale diverso prelievo;

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;
- lo Statuto Comunale vigente ;

ACQUISITO il parere dei revisori dei conti espresso in data 15/01/2020;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 23/01/2020;

PROPONE

- 1. DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI DARE ATTO** che con delibera n. 14 del 19/12/2019 il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha approvato la manovra tariffaria per l'anno 2020 del Comune di Mirano prendendo atto del parere favorevole espresso dall'Ente;



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

3. DI DISPORRE per la Tariffa rifiuti puntuale, anno 2020, le medesime agevolazioni indicate all'art. 26 del regolamento TARI usufruendo della facoltà concessa al Comune all'articolo 32 del Regolamento TARIP, di seguito indicate:

AGEVOLAZIONI TARIP ANNO 2020:

- a) Per le utenze domestiche ove sono presenti uno o più invalidi al 100%, come risulta dal certificato di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, il numero dei componenti al fine dell'applicazione della tariffa è ridotto di pari unità; nel caso di unico componente, l'agevolazione è limitata all'esenzione dal pagamento della quota variabile. Per beneficiare di detta agevolazione l'utente deve presentare apposita richiesta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti previsti, utilizzando il modello a tal fine predisposto dall'Ente gestore concordato con il Comune;
- b). Sono esentati dal pagamento della TARIP gli utenti che hanno un reddito ISEE uguale o inferiore al € 7.500,00. Per usufruire dell'agevolazione l'utente dovrà presentare annualmente apposita richiesta sul modello a tal fine predisposto dall'Ente gestore e concordato con il Comune;

Le richieste di agevolazioni dovranno pervenire all'Ente Gestore, a pena di decadenza, entro il 31/10/2020.

Le richieste di agevolazione di cui al punto a) (per i nuclei familiari al cui interno sono presenti dei portatori di handicap) già presentate dai contribuenti:

3.ai fini della TARES per l'anno 2013 (agevolazione prevista dall'art. 26 comma 5 del Regolamento TARES)

4.ai fini della TARI per gli anni dal 2014 al 2019 (agevolazione prevista dall'art. 26 comma 2)

sono considerate valide anche ai fini della TARIP anno 2020. Non sarà necessario che l'utente presenti una nuova richiesta, fermo restando l'obbligo di comunicare il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare dell'agevolazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione.

4. DI DARE ATTO:

- che la copertura del costo delle agevolazioni sarà garantita dalle risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune previste alla Missione 12 Programma 4 Titolo 1 Macroaggregato 104 capitolo 10415;
- che il costo viene quantificato, per l'anno 2020, in € 40.000,00;

- 5. DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. L.vo n. 267 del 18.8.2000, stante l'urgenza di provvedere



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

Entra il consigliere Babato Giorgio, ora i componenti del Consiglio Comunale sono 16.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

UDITI gli interventi riportati nell'allegato 1) alla presente deliberazione;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 16 componenti del Consiglio presenti e votanti;

DELIBERA

- di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata;

INOLTRE, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 16 componenti del Consiglio presenti e votanti;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Renata Cibin

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE
Silvano Longo

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 28/01/2020

OGGETTO: AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE ANNO 2020 DI CUI ALL'ART. 32 DEL REGOLAMENTO TARIP.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 18/02/2020 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all'Albo Pretorio, e rimarrà pubblicata per il tempo previsto dalla legge, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Mirano, li 18/02/2020

Il Segretario Comunale
Silvano Longo

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)